

**PARTE SECONDA**

**L'ATTIVITA'**

PAGINA BIANCA

## CAPITOLO I

### LA TUTELA

#### *a) Accompagnamenti e sicurezza*

Nel primo semestre 2004, sono stati effettuati, a cura delle Forze di Polizia territoriali, con il coordinamento del Servizio Centrale di Protezione, 7538 servizi di accompagnamento per adempimenti giudiziari dei collaboratori di giustizia, con ricorso, in 1332 casi, al sistema dell'audizione in videoconferenza.

Nel medesimo periodo, sono stati eseguiti 120 servizi analoghi, con 4 videoconferenze, nei confronti dei testimoni sottoposti a speciali misure di protezione.

Le cifre sono in linea con la tendenza registrata negli ultimi anni e documentano il gravosissimo impegno richiesto agli Organi di polizia e al Servizio Centrale di Protezione in questo settore di importanza fondamentale, finalizzato a garantire la presenza in dibattimento delle persone sotto protezione e la regolarità nello svolgimento dei processi.

In armonia con tale impostazione, la Commissione Centrale ha da tempo stabilito che i collaboratori e i testimoni, anche se fuoriusciti dal programma di protezione con misure di reinserimento sociale, mantengano la scorta e le spese di viaggio, alloggio e assistenza legale per tutti gli impegni processuali collegati alle dichiarazioni rese.

La menzionata decisione si spiega con l'esigenza di assicurare l'apporto processuale delle persone protette, evitando di far ricadere su queste ultime le conseguenze dei tempi di svolgimento dei processi per criminalità organizzata.

Quanto alla distribuzione dei predetti accompagnamenti tra le varie Forze di polizia, 4088 sono stati effettuati dall'Arma dei Carabinieri, 2261 dalla Polizia di Stato e 1309 dalla Guardia di Finanza.


Le spese di missione e lavoro straordinario del personale utilizzato hanno superato di poco i due milioni di euro. A tale proposito, è bene precisare che detta cifra grava sui capitoli finanziari ordinari delle Forze di polizia, mentre le spese di viaggio e alloggio delle persone protette sono a carico del Servizio Centrale di Protezione.

### *b) La mimetizzazione dell'identità*

Nel primo semestre del 2004, è proseguita, da parte del Servizio Centrale di protezione, l'attività di rilascio dei documenti con identità di copertura previsti dall'art. 13, comma 2, della legge 15/3/1991, n. 82.

La finalità dei documenti, impiegati per proteggere le generalità reali e non validi per la stipulazione di negozi giuridici, è quella di permettere alle persone protette di condurre una normale vita di relazione nelle località in cui vengono trasferiti.

Tra il 1 gennaio e il 30 giugno 2004, i documenti predisposti sono stati **673**, suddivisi nell'illustrazione rappresentata nel grafico.



Nello stesso periodo, sono state rinnovate **213** carte di identità con generalità reali, venute a scadenza nel periodo in cui i loro titolari usavano quelle con nomi di copertura.

Si è provveduto a **250** trasferimenti della residenza anagrafica delle persone sotto protezione dalle località di origine ad altre individuate dal Servizio Centrale di Protezione e non coincidenti con quelle di reale dimora degli interessati.

L'opera di schermatura dell'identità si è anche concretata in **20** spostamenti di posizioni pensionistiche, per consentire alle persone protette di riscuotere gli emolumenti nelle località in cui sono state trasferite.

Il cambiamento definitivo delle generalità, misura eccezionale che dà luogo ad una completa ricostruzione dell'identità degli interessati, valida per tutti i rapporti giuridici, è stato applicato, nel semestre in esame, a un testimone di giustizia e due suoi familiari e a due collaboratori e 6 loro congiunti.


Nello stesso periodo, sono stati perfezionati, con la consegna dei nuovi documenti, i procedimenti, precedentemente autorizzati, relativi ad un testimone e 3 familiari e a un collaboratore e 6 familiari.

È tuttora allo studio, d'intesa con il l'Ufficio per il Coordinamento e Pianificazione per le Forze di polizia, una procedura che, pur salvaguardando l'identità riservata dei collaboratori di giustizia destinatari del cambio delle generalità, sia in grado di evitare l'uso dei nuovi nominativi per ottenere autorizzazioni o *status* cui gli interessati non avrebbero diritto con quelli originari, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del D.LGS. 29/3/1993, n. 119.

### *c) I benefici penitenziari*

La posizione giuridica dei collaboratori di giustizia al 30 giugno 2004 è rappresentata nel grafico che segue. Come si può notare, la maggior parte di essi è sottoposta alle misure alternative alla carcerazione,


ed è ammessa, in particolare, alla detenzione domiciliare. Una buona parte dei collaboratori in esame è libera per fine pena o perché ancora non raggiunta da condanne definitive, mentre i restanti si trovano in carcere, dove scontano la pena in sezioni loro riservate.



L'art. 16 nonies della legge 15/3/1991, n. 82, introdotto dalla legge 13/2/2001, n. 45 ha radicalmente innovato la disciplina dell'accesso ai benefici penitenziari per i collaboratori di giustizia, stabilendo, contrariamente al passato, che essi debbano scontare un parte della pena in carcere, prima di poter fruire delle misure alternative.

In ossequio a detta norma, ogni decisione sulla concessione dei benefici penitenziari è adottata dal Tribunale di Sorveglianza di Roma.

Le decisioni del predetto Tribunale, nel semestre oggetto della presente Relazione, sono riportate nel grafico seguente, che evidenzia le istanze pervenute e quelle accolte.



La competenza del Tribunale di Sorveglianza di Roma in materia di benefici penitenziari per i collaboratori di giustizia è stabilita in base all'art. 12, comma 3 bis, della legge 15/3/1991, n. 82, secondo il quale le persone sottoposte a speciali misure di protezione eleggono domicilio nel luogo in cui ha sede la Commissione Centrale.

Con una delibera del 30/3/2004, la Commissione ha disposto di mantenere per un biennio, con possibilità di ulteriore proroga, detta elezione di domicilio anche ai collaboratori usciti dal programma di protezione a seguito della capitalizzazione delle misure di assistenza.

La decisione trova il suo fondamento nella necessità che al collaboratore vengano mantenute, anche dopo la cessazione della parte assistenziale del programma, alcune misure di protezione, fra le quali la schermatura, sia pure parziale, del domicilio da lui scelto.

## CAPITOLO II

### LA VITA DI RELAZIONE

#### a) *L'assistenza economica*

La cifra impiegata per l'attuazione delle speciali misure di protezione nel primo semestre 2004 è stata di 33.685.177 euro, con una diminuzione di 1.420.991 euro rispetto agli ultimi sei mesi del 2003.

Detto importo è in linea con quelli registrati a partire dal 2001, da cui si rileva una stabilizzazione della spesa, tendenzialmente più contenuta rispetto al periodo anteriore all'entrata in vigore della legge 45/2001.

Si è evidenziato, nelle precedenti Relazioni semestrali, l'incidenza della diminuzione delle spese di assistenza legale, che nel primo semestre del 2001 avevano toccato il 38% del totale complessivo, mentre nei periodi successivi si sono attestate su percentuali inferiori al 20% (nel semestre in esame, anzi, non hanno raggiunto il 10%).

Questo significativo calo è dovuto al nuovo regime stabilito dalla legge 45/2001 e, successivamente, dall'art. 115 del Testo Unico sulle spese di giustizia, approvato con D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che hanno introdotto il principio della liquidazione giudiziale delle spese legali delle persone ammesse al programma di protezione.


L'esperienza di questi ultimi anni ha dimostrato che i decreti di liquidazione giudiziale pervengono al Servizio Centrale di Protezione in tempi più lunghi rispetto alle parcelle, che, con il precedente regime, costituivano i titoli di pagamento delle spese legali e che venivano inoltrate direttamente dai difensori.

Il risultato è che i pagamenti sono distribuiti su un periodo di maggior durata, e ciò incide sulla spesa complessiva.

Nel semestre in esame, la voce di uscita più rilevante, come si può notare dalla seguente rappresentazione grafica, è quella (31%)



delle "varie", costituita, in gran parte, dagli importi delle capitalizzazioni, che sono raddoppiate rispetto al precedente semestre.



Di converso, sono diminuite, in percentuale, le spese per le misure periodiche di assistenza, del pagamento del canone di locazione e dell'assegno mensile, calate dal 67% del semestre precedente al 55%.

A tale proposito, va tenuto presente che i collaboratori e i testimoni "capitalizzati" non ricevono più le misure mensili di assistenza.

L'aumentato numero di capitalizzazioni, nel periodo oggetto della presente Relazione, non ha quindi provocato una crescita complessiva della spesa, ma solo una sua diversa ripartizione all'interno delle risorse disponibili.

E' inoltre doveroso ricordare che sui fondi per l'attuazione delle speciali misure di protezione gravano anche i costi per le misure di

sicurezza passive disposte dai Prefetti nei confronti dei testimoni che, su autorizzazione della Commissione Centrale, sono rimasti sotto tutela in località di origine.

In tali casi, le abitazioni e i luoghi di lavoro dei testimoni vengono frequentemente dotati di impianti di videosorveglianza e teleallarme, con costi di installazione e manutenzione assai elevati.

*b) Il supporto sanitario*

Le persone sottoposte a speciale programma di protezione sono dotate di libretti sanitari con generalità di copertura, che consentono loro di usufruire delle prestazioni delle strutture mediche pubbliche.

L'Ufficio sanitario del Servizio Centrale di Protezione si occupa di fornire pareri tecnici sulle questioni sanitarie relative alle persone protette ed, inoltre, assicura, tramite i medici ad esso assegnati, prestazioni specialistiche non effettuabili in regime pubblico per questioni di sicurezza.

Nel primo semestre del 2004, l'Ufficio ha trattato oltre 3300 pratiche, di cui la metà relative a richieste di rimborso per spese farmaceutiche e prestazioni mediche.

A questa attività documentale, si sono aggiunte, nel medesimo periodo, 28 visite per accertamenti medico-legali e certificazioni amministrative.

Nello stesso periodo, 22 collaboratori e 44 familiari, di cui 43 minorenni, sono stati sottoposti, su loro richiesta, a colloqui di sostegno psicologico da parte dei Direttori tecnici psicologi assegnati all'Ufficio.

Anche 13 testimoni e 16 dei loro familiari, di cui 8 minori, hanno avuto accesso a tali prestazioni.